

**CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**

SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA

Via Cavour n. 57 - 50129 Firenze Tel. 055/5005232-231-202-265 Fax 055/5005203

Prot. n. 5243-ndg *U.M.B.*

Firenze, 18/06/08

AI SIGNORI PRESIDENTI
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
AVVOCATI DEL DISTRETTO DI**FIRENZE****Oggetto:** Difensori ammessi al patrocinio a spese dello stato e modalità di liquidazione.

Il 23/02/2008 con nota n. 2547 prot. ho trasmesso una nota relativa all'oggetto con cui invitavo le SS.LL. a valutare la possibilità di pubblicizzare l'iniziativa della Corte d'Appello di Firenze, tesa a semplificare le procedure di liquidazione dei compensi ai difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Rinnovo l'invito ad aderire ad un modello operativo più snello e tempestivo, secondo le modalità specificate nella predetta nota, che allego nuovamente in copia, e con richiesta di valutare se la diffusione possa avvenire eventualmente anche tramite gli organismi associativi dell'avvocatura.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Fabio Massimo DRAGO

*Corte di Appello di Firenze**Segreteria della Presidenza**Via Cavour, 57 - 50129 Firenze Tel. 055/5005232-231-202-265 Fax 055/5005203**Firenze, 23 febbraio 2008**Prot. N. 2547 - m_dg -IV.I.I.b**Oggetto: Liquidazione compenso ai difensori di imputati ammessi al gratuito patrocinio.*

AI SIGNORI PRESIDENTI
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI
DEL
DISTRETTO

Con nota Prot. n. 348/Int del 5/11/2007, i Presidenti delle Sezioni Penali di questa Corte di Appello mi comunicavano quanto segue:

“Preso atto della situazione di arretrato del servizio relativo alla liquidazione dei compensi ai difensori di imputati ammessi al gratuito patrocinio e ritenuto opportuno evitarne un incremento, sentiti i responsabili delle cancellerie, riteniamo che la decisione sulle istanze di liquidazione nell'udienza che definisce il giudizio di appello potrebbe evitare lunghi tempi di attesa e nel contempo sgravare le cancellerie dai numerosi oneri connessi, nonché sollevare gli uffici NEP dagli oneri di notifica.

Perché la Corte possa procedere a questa – liquidazione immediata – il difensore dovrà depositare in udienza, prima che la Corte si ritiri per deliberare sul processo, l'istanza di liquidazione corredata dalla documentazione necessaria per decidere: **copia del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio e certificazione di iscrizione all'albo speciale che contenga l'indicazione dell'anzianità di iscrizione.**

Questa modalità determinerà il venir meno di numerosi adempimenti da parte della cancelleria, quali la notifica al difensore e all'imputato (comunque rappresentato dal

difensore) e la trasmissione al Procuratore Generale per il visto: la Corte darà lettura del decreto di liquidazione dopo la lettura del dispositivo della sentenza.

La cancelleria si limiterà ad iscrivere la pratica nel registro delle camere di consiglio (perché possa tenersi conto anche ai fini della statistica del magistrato) e, decorsi i venti giorni per l'eventuale opposizione, provvederà a trasmettere gli atti all'ufficio mod. 12 (decreto di liquidazione e la relativa istanza con gli allegati suddetti che non devono assolutamente mancare)."

Nei condividere la proposta sarei grato alle SS.LL. se volessero comunicare ai Loro iscritti quanto sopra sottolineando che eventuali istanze di liquidazione presentate in udienza, ma non corredate da provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio e da certificazione di iscrizione all'Albo Speciale, con indicazione dell'anzianità di iscrizione, non potranno essere esaminate in quella sede.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE f.f.

Fabio Massimo DRAGO

